




COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 del 18.5.2020

OGGETTO: Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art.113 del D. Lgs n.20/2016 e ss.mm.ii..

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **diciotto** del mese di **maggio** alle ore **11,45** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella - Vice Sindaco	X	
3) BONANNO Serafino - Assessore		X
4) CIRRITO Nico - “	X	
5) TEDESCO Antonio - “	X	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta presentata dal responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi, Ing. Giuseppa Castiglia, avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell’art.113 del D. Lgs n.20/2016 e ss.mm.ii.”**;

Ritenuto dover provvedere all’approvazione;

Visti i pareri di cui all’art.12 della L.R. n.30/2000;

DELIBERA

APPROVARE la proposta presentata dal responsabile dell'Area Urbanistica – Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi, Ing. Giuseppa Castiglia, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Nico Cirrito

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 20/05/2020 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. 148 Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

N. 07 del 07 maggio 2020

Presentata dall'ing. Giuseppa Castiglia

Oggetto: Approvazione regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(ing. Giuseppa Castiglia)



Allegato alla Deliberazione di G.C.

N. 31 del 18/5/2020

LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA –LL.PP. - SERVIZI MANUTENTIVI

Premesso che:

- Con Determinazione Sindacale n.09 del 20.05.2019 alla sottoscritta ing. Giuseppa Castiglia sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi Manutentivi del Comune di Gratteri, con attribuzione di P.O..
- Con Deliberazione Comunale n.63 del 28.12.2015 è stato approvato il Regolamento per la ripartizione del compenso incentivante per la progettazione interna di lavori pubblici, come previsto dall'art. 92, D.lgs. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. 12 del 12/07/2011, ora abrogato per effetto del D. Lgs.50/2016.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Visto l'art.24 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 di modifica della L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di cui sopra, che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche che prevede:

- **Al comma 2[^]:** *che le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;*
- **Al comma 3[^]:** *che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale";*
- **Al comma 4[^]:** *che il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;*
- **Al comma 5[^]:** *che per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può*

essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2;

Preso atto che a seguito di quanto sopra occorre adottare un nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, che non ricomprenda più le funzioni per la progettazione ma soltanto quelle afferenti l'intero processo dell'appalto, dalla programmazione al collaudo dell'opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara;

Precisato inoltre che gli incentivi sono collegati alla sola realizzazione di opere pubbliche e non anche a mere attività di pianificazione territoriale e, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non spettano ai dirigenti;

Precisato ancora che in detto regolamento devono essere compresi gli appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto e si concludano con un collaudo o atto sostitutivo;

Precisato infine che sono esclusi dall'incentivo, tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 2^a, lett. a), ovvero gli affidamenti diretti e/o tutti gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza;

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Considerato che lo schema di Regolamento di che trattasi è stato approvato dalla delegazione Trattante (Parte datoriale- Parte Sindacale) nella seduta del 03.12.2019

Considerato che la Corte dei Conti, Sez. Autonomie con Delibera n. 18 del 13 maggio 2016, ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

- 1) il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;
- 2) possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.

"(...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016."

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni esposte nelle premesse, il Regolamento per la ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016, che si compone di n.15 articoli e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che le regole fissate dal nuovo Regolamento valgono per i lavori/forniture/servizi i cui progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) siano stati approvati dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016;
- 3) **Di abrogare** il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.12.2015, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 163/2006, dando atto che le norme nello stesso contenute continueranno ad applicarsi esclusivamente per i lavori per i quali al 19/4/2016 era già stato approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento);
- 4) **Di pubblicare** l'allegato regolamento, dopo l'intervenuta approvazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente".

COMUNE DI GRATTERI

(Città Metropolitana di Palermo di Palermo)
Allegato alla Deliberazione della Giunta comunale

N. _____ DEL _____

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii

La sottoscritta *ing. Giuseppa Castiglia* – Responsabile dell'Area Urbanistica LL.PP. - Servizi Manutentivi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Gratteri, li 07.05.2020



RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(ing. Giuseppa Castiglia)

Il sottoscritto Dott. _____ – Responsabile dell'Area Economica Finanziaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gratteri, li 14/5/20

RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(dot. Antonino Guzzio)



COMUNE DI GRATTERI

(Città Metropolitana di Palermo)

SCHEMA

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI

PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 113 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

Approvato con Deliberazione di G.C.

N. del

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 113 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il

miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017).

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016: "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storicoarchitettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113."

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: "Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) **"PROGETTO"**: il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) **"RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO"** (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) **"PROGETTISTA"**: tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) **"DIRETTORE DEI LAVORI / DIRETTORE DELL'ESECUZIONE"**:
 - a. nel caso di lavori: dipendente tecnico abilitato responsabile dell'Ufficio di direzione. Il direttore dei lavori firmerà gli atti inerenti l'esecuzione dei lavori assumendosene la relativa responsabilità;
 - b. nel caso di servizi / forniture: dipendente dell'Amministrazione competente in materia che firmerà gli atti inerenti l'esecuzione del contratto assumendosene la responsabilità totale.
- E) **"COLLABORATORI INTERNI"**: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- F) **"COLLAUDATORE"**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- G) **"GRUPPO DI LAVORO"**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- H) **"LAVORO"**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- I) **"FONDO"**: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016.(F)
- J) **"FONDO PER FUNZIONI TECNICHE"** (FFT): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3

Costituzione e gestione del Fondo (F)

In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto viene previsto un accantonamento del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza).

Art. 4

Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici,) (*se fornitura/servizi*: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5

Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere.

Art. 6

Informazione e pubblicità

L'Amministrazione provvede ad informare le organizzazioni sindacali sugli incarichi conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse quelle relative ai percettori ed all'importo dell'incentivo. Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7

Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8

Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x).

Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (FFT); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro.

Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9

Calcolo del Fondo per l'innovazione (FI)

Il 20% del Fondo (F anno x), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata (FI), è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10

Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FFT) e ripartizione tra i singoli interventi

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FFT anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FFT è pari al 100%.

Art. 11

Ripartizione del FFT del singolo intervento tra le varie attività

La ripartizione del FFT tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1	Struttura per le attività di verifica		16,00%
	a)	Programmazione della spesa	2,00%
	b)	Verifica progetti	5,00%
	c)	Predisposizione procedure di gara	3,00%
	d)	Verifica requisiti partecipanti	3,00%
	e)	Componenti C.U.C. e/o UREGA	3,00%
2	Ufficio del Responsabile del Procedimento		37,00%
	a)	Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione	12,00%
	b)	Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento	10,00%
	c)	Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione	12,00%
	d)	Collaboratori alle attività del Rup	3,00%
3	Esecuzione dei Lavori e/o del Contratto		47,00%
	a)	Direttore dei Lavori e/o dell'esecuzione del contratto	28,00%
	b)	Direttore operativo	10,00%
	c)	Collaboratori alle attività di D.L.	3,00%
	d)	Collaudatore statico-CRE	4,00%
	e)	Collaudatore tecnico-amministrativo	2,00%
TOTALE			100,00%

Precisazioni:

- Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 3) deve essere pari a 100.
- Nel caso in cui nella fase di esecuzione dei lavori non venga nominato il Direttore operativo, essendo tale attività implicitamente eseguita dal Direttore dei Lavori e/o dell'esecuzione del contratto la corrispondente percentuale di riparto andrà riconosciuta a quest'ultimo incaricato.
- La ripartizione del FFT è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.
- Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12

Liquidazione

La liquidazione del FFT, avverrà a seguito di finanziamento dei lavori/opera con la seguente tempistica :

Attività		Fasi di Liquidazione			
1	Struttura per le attività di verifica 14%	sottoliquota	Approvazione progetto esecutivo	Aggiudicazione appalto	Approvazione atti di contabilità finale
	a) Programmazione della spesa	2,00%	100%		
	b) Verifica progetti	3,00%	100%		
	c) Predisposizione procedure di gara	3,00%		100%	
	d) Verifica requisiti partecipanti	3,00%		100%	
	e) Componenti C.U.C. e/o UREGA	3,00%		100%	
2	Ufficio del Responsabile del Procedimento 40%				
	a) Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione	12,00%	100%		
	b) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento	10,00%		100%	
	c) Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione	15,00%			100%
	d) Collaboratori alle attività del Rup	3,00%	50%		50%
3	Esecuzione dei Lavori e/o del Contratto 46%				
	a) Direttore dei Lavori e/o dell'esecuzione del contratto	30,00%			100%
	b) Direttore operativo	8,00%			100%

c)	Collaboratori alle attività di D.L.	2,00%			100%
d)	Collaudatore statico -CRE	4,00%			100%
e)	Collaudatore tecnico-amministrativo	2,00%			100%

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 13

Utilizzo del Fondo per l'innovazione (FI)

Il Fondo per l'innovazione (20% di F) sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art. 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 alle disposizioni vigenti in materia.

NOTA: Lo schema di Regolamento di che trattasi è stato approvato dalla delegazione Trattante (Parte datoriale- Parte Sindacale) nella seduta del 03.12.2019